



**COMUNE di  
MARSALA**

*Provincia Regionale di Trapani*

**REGOLAMENTO  
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONSULENTE ESTERNO  
(ING. ANTONIO MAZZA CA)

### **Normativa di riferimento**

L.R. 27/86;

Circolare A.R.T.A. n. 9460 del 9 marzo 1987;

Circolare dell'Assessore n° 26046 del 17/11/1997: revisione del regolamento tipo dei servizi di fognatura e depurazione;

D.Lgs. 152/99 e ss.mm.ii.;

Circolare A.R.T.A. prot. n. 19906 del 4 aprile 2002: direttive in merito all'applicazione del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, ai regolamenti comunali di fognatura ed ai P.A.R.F. nella Regione Siciliana.

D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**REGOLAMENTO TIPO  
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Titolo I  
**OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO  
DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

*Premessa*

1. Il Comune di Marsala per le sue peculiarità di Città territorio, è dotata solo parzialmente di rete fognaria, quest'ultima in parte è composta da vecchie canalizzazioni in cui convogliano reflui di tipo misto e per una parte limitata ma in fase di espansione, di una nuova canalizzazione per acque bianche e nere separate, che convoglia i reflui (acque nere), al Depuratore Centrale.
2. Il presente regolamento gestirà sia lo scarico nella pubblica fognatura collegata al depuratore, nonché i sistemi alternativi nelle zone sprovviste di rete fognate durante la fase transitoria operante nel periodo di riconversione della vecchia rete fognante.

Art. 1

*Oggetto del regolamento*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili, dei manufatti e degli impianti di trattamento che determinano un miglioramento della qualità degli scarichi anche oltre le prescrizioni di legge, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

Art. 2

*Scopo del regolamento*

1. In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 27/86 ed in attuazione al D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento ha lo scopo di stabilire:
  - Le caratteristiche dei manufatti e degli impianti privati di trattamento, e le loro modalità di conduzione.
  - le norme tecniche di allacciamento;
  - le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
  - i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
  - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
  - i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esenzione;
  - le sanzioni amministrative.



Titolo II  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3  
**Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono formulate le definizioni di cui ai seguenti punti:

- 1) **acque bianche**: per acque bianche si intendono le acque meteoriche;
- 2) **acque nere**: acque reflue domestiche o acque reflue industriali o il miscuglio di esse;
- 3) **acque reflue domestiche**: acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- 4) Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, **sono assimilate alle acque reflue domestiche** i reflui di:
  - a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
  - b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività d'allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi d'azoto presente negli effluenti d'allevamento prodotti in un anno;
  - c) imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
  - d) impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo;
  - e) insediamenti di produzione beni e servizi, quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, nonché laboratori di parrucchiere, barbieri, istituti di bellezza, lavanderie a secco a ciclo chiuso, vendita al dettaglio di generi alimentari ed altro commercio al dettaglio in cui il contenuto inquinante delle acque reflue prodotte, prima di ogni trattamento depurativo sia esprimibile mediante i parametri della tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86, e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
- 5) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
- 6) **acque reflue urbane**: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

- 7) **rete fognaria**: il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale;
- 8) **fognatura "separata"**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- 9) **canalizzazione interna di un edificio**: convoglia le acque reflue dall'interno delle mura e dal suolo di proprietà privata alla canalizzazione esterna, convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale;
- 10) **canalizzazione esterna di un edificio**: opere necessarie per l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto di ispezione, in fregio alle facciate degli stabili prospicienti le pubbliche vie, sino al collettore stradale;
- 11) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/06;
- 12) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- 13) **scarichi esistenti**: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- 14) **titolare dello scarico**: il produttore di qualsiasi scarico proveniente da insediamenti civili o produttivi;
- 15) **pozzetto di campionamento**: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto subito a monte del punto di immissione nel corpo ricettore;
- 16) **impianto di depurazione**: complesso d'opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici;
- 17) **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/06;
- 18) **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD<sub>5</sub> delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- 19) **trattamento secondario**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;



- 20) **valore limite di emissione**: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; per gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
- 21) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOI<sub>5</sub>) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 22) **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
- 23) **acque superficiali**: le acque interne ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;
- 24) **acque interne**: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
- 25) **fiume**: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- 26) **lago**: un corpo idrico superficiale interno fermo;
- 27) **acque di transizione**: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
- 28) **corpo idrico artificiale**: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- 29) **corpo idrico fortemente modificato**: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fatta dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120 del D.Lgs. 152/06;
- 30) **corpo idrico superficiale**: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- 31) **falda acquifera**: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
- 32) **corpo idrico sotterraneo**: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;
- 33) **sostanze pericolose**: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

- 34) **sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie:** le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce;
- 35) **inquinante:** qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato 8 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- 36) **immissione diretta nelle acque sotterranee:** l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il sottosuolo;
- 37) **servizi idrici:** tutti i servizi che forniscono alle famiglie, agli Enti pubblici o a qualsiasi attività economica:
- a) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
  - b) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
- 38) **utilizzo delle acque:** i servizi idrici unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 152/06 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
- 39) **controlli delle emissioni:** i controlli che comportano una limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che influiscono sulle emissioni;
- 40) **costi ambientali:** i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;
- 41) **costi della risorsa:** i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale.



Titolo III  
ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 4

**Obbligo di allacciamento in pubblica fognatura**

1. Il Comune provvede alla delimitazione del territorio servito dalla fognatura.
2. Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature. Gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle stesse, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.
3. Tale adempimento dovrà essere effettuato da parte dell'utenza entro un anno dalla notifica che avverrà attraverso affissione all'Albo comunale, previa una campagna pubblicitaria a livello locale. L'autorità comunale potrà imporre tempi più brevi, qualora esistano fondati motivi di ordine sanitario e/o ambientale.
4. La costruzione e l'esercizio delle opere fognarie, compresi i condotti di allacciamento alle stesse per i tratti in sede pubblica fino ai confini di proprietà, sono di diretta competenza e responsabilità del Comune, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di riferimento.
5. Il Comune, fino al subentro di eventuali organi individuati dalla normativa regionale e nazionale di riferimento, è l'autorità competente in materia di progettazione, costruzione, gestione della fognatura. Esso si può avvalere per i controlli chimici, fisici e biologici dei servizi territoriali dell'ASI/ARPA competente. Anche a tali servizi sono estese le facoltà di accesso, ispezione e controllo che il presente Regolamento riserva al Comune.
6. Il Comune provvede a censire e a tenere apposito catasto degli scarichi esistenti nel territorio di competenza, contenente le seguenti notizie:

- numero di abitanti equivalenti che usufruiscono di scarichi civili;
- caratteristiche quali-quantitative degli scarichi civili e degli scarichi di insediamenti produttivi;
- tipo e caratteristiche di manufatti e impianti di trattamento.

Per il dimensionamento delle opere deputate al trattamento di scarichi di natura domestica, si farà riferimento allo standard di "abitante equivalente" così determinato:

**CASA DI CIVILE ABITAZIONE:** 1 A.E. per ogni camera da letto con superficie sino a 14 mq; 2 A.E. per ogni camera superiore a 14 mq.

**ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO:** come per le case di civile abitazione; si aggiunge 1 A.E. ogni qual volta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq.

**FABBRICHE O LABORATORI ARTIGIANI:** 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

**DITTE E UFFICI COMMERCIALI:** 1 A.E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività.

**RISTORANTI E TRATTORIE:** per il calcolo degli A.E. è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 mq. Al numero dei clienti si deve sommare il personale dipendente. Ad ogni 3 persone risultanti dalla somma di cui sopra corrisponde 1 A.E.

**BAR CIRCOLI E CLUBS:** come il punto precedente ma calcolando 1 A.E. ogni 7 persone.



CINEMA STADI E TEATRI: ad ogni 30 utenti corrisponde 1 A.E.

SCUOLE: ad ogni 10 frequentanti, calcolati sulla massima potenziale, corrisponde 1 A.E.

→ 7. I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, entro il termine di sessanta giorni, dall'avvenuto allaccio fognario, a loro cura e spese, alla disattivazione ed alla bonifica di pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di smaltimento esistenti. Il Comune può imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche o di altri eventuali sistemi di smaltimento o per ragioni igienico-sanitarie, lo giudicasse necessario.

→ 8. L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente. Nel caso in cui siano presenti reti di acque bianche e nere interne alla proprietà privata queste saranno allacciate, previa verifica della loro idoneità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, alle fognature corrispondenti, laddove esistenti. In caso di inadempienza, le opere saranno eseguite dal Comune a spese del proprietario.

→ 9. In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d'acque reflue qualora il tracciato minimo tecnicamente fattibile dal confine di proprietà sia ad una distanza non superiore a m. 100 dalla pubblica rete fognaria. Qualora la distanza fra il perimetro del fabbricato ed il confine di proprietà fosse superiore a 100 m. sarà facoltà del Comune imporre l'obbligo all'allaccio alla pubblica fognatura.

10. Qualora l'allaccio in fognatura non sia tecnicamente realizzabile, e si dovesse provvedere a sversare i liquami prodotti in vasca a tenuta, pretrattati o meno, decadrebbero di fatto tutti i presupposti legati al presente Regolamento, non essendo detto sversamento classificabile come "scarico" ai sensi della normativa vigente, costituendo invece una produzione di rifiuto liquido, il produttore si attenga alla disciplina che regola i rifiuti (D.Lgs. 152/06 - Parte quarta).

#### Art. 5

##### *Costruzione nuovi tratti rete fognaria*

1. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i possibili utenti e predispose il progetto delle opere di allacciamento ricadenti in suolo pubblico.

2. Appena eseguita la costruzione di dette opere, il Comune avvisa gli interessati, fissando il termine entro il quale devono presentare gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura, e di adeguamento degli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione esistenti.

3. Gli elaborati di progetto sono approvati dal Comune.

4. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio dei lavori con anticipo di giorni dieci e successivamente dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

5. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.

6. L'utente dà comunicazione scritta al Comune dell'ultimazione delle opere, dichiarandone l'esecuzione secondo gli elaborati di progetto.

7. Tale comunicazione consente l'attivazione dello scarico a titolo provvisorio.
8. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è conseguente alla verifica da parte del Comune della regolare esecuzione delle opere e della loro effettiva rispondenza agli elaborati di progetto approvati.

#### Art. 6

##### *Lavori sulla rete fognaria*

1. In caso di lavori di ristrutturazione della pubblica fognatura, le abitazioni già allacciate sono tenute a presentare una relazione sullo stato di fatto della rete interna di fognatura, qualora l'Amministrazione dovesse ritenerlo necessario.
2. Qualora si rendessero necessarie modifiche alle reti interne e/o alle opere di allacciamento il Comune stabilisce i lavori da eseguire per l'adeguamento.
3. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere il Comune provvede d'ufficio.
4. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione delle opere, vengono addebitate all'utente inadempiente con la maggiorazione del 7% per spese generali. Sono notificate all'interessato, che può ricorrere nelle forme di legge.

#### Art. 7

##### *Autorizzazione di insediamenti abitativi nuovi*

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione per l'allacciamento in fognatura e l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi.
2. Gli elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura sono presentati al Comune, come previsto negli allegati al presente regolamento, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, e costituiscono parte integrante della stessa.
3. Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. Il Comune approva gli elaborati di progetto e quindi può procedere al rilascio della concessione edilizia.
4. Il Comune, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
5. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Comune su richiesta scritta.
6. L'utente è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità.
7. Il Comune esegue una visita di verifica, intesa a constatare la regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
8. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Comune contestualmente all'autorizzazione per l'allaccio in fognatura. Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione si intende rilasciata per l'utenza come descritto negli elaborati di progetto approvati.



10. L'introduzione di modifiche strutturali o di destinazione d'uso, che determinano variazioni quali-quantitative degli scarichi, impone il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.

11. Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità quattro anni a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

#### Art. 8

#### *Modalità di allacciamento in fognatura*

1. Le modalità di realizzazione degli allacciamenti fognari (parte idraulica, scavo, rinterro) sono riportate negli allegati al presente regolamento.
2. I collettori di immissione degli allacciamenti privati non devono avere diametro superiore a quello del collettore pubblico recipiente.
3. Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con le reti di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti, devono essere provvisti di chiusura idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.
4. Ogni colonna di scarico delle acque nere deve essere dotata al piede di un sifone idraulico, munito di tappo a tenuta per l'ispezione e ventilato con tubazioni di materiale e diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto.
5. Le colonne di scarico, a cui siano allacciate soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate a monte del sifone di un pozzetto condensagrassi. In casi particolari il Comune a sua discrezione può imporne l'adozione in sede di esame di progetto.
6. Il tratto terminale delle tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura viene munito di pozzetto per l'ispezione disposto preferibilmente al confine di proprietà e, comunque, a valle da ogni immissione.
7. Salvo quanto diversamente indicato nel documento autorizzativo, le competenze e le responsabilità del Comune circa l'allacciamento sono limitate al tratto situato in area pubblica, pertanto saranno a totale carico del richiedente le competenze e le responsabilità per tutti gli allacciamenti preesistenti alla data d'affidamento del servizio di fognatura realizzati da privati.
8. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo pubblico, sono di norma eseguite direttamente dal Comune o in sede di costruzione del collettore pubblico o successivamente su richiesta del richiedente l'allacciamento; in deroga a ciò il privato allacciando può essere obbligato dal Comune ad eseguire in proprio le suddette opere.
9. Le opere d'allacciamento, ricadenti sul suolo o nel sottosuolo privato, sono eseguite direttamente dal privato. In talune occasioni il Comune potrà accettare di eseguire in proprio le suddette opere.
10. Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento", stabilito dal Comune, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal medesimo per l'eventuale progettazione delle opere di scarico, per gli eventuali sopralluoghi, o per l'eventuale predisposizione delle opere d'allacciamento; le modalità di riscossione sono perimenti fissate dal Comune.
11. Qualora le opere d'allacciamento siano eseguite dal Comune, l'importo, che dovrà essere versato anticipatamente, è riportato nell'allegato al presente regolamento. Qualora le opere di allacciamento siano eseguite direttamente dal privato richiedente, il Comune stabilirà l'eventuale cauzione a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori da versare al

momento del ritiro dell'autorizzazione. Parimenti dovrà regolarizzare con il Comune, l'eventuale importo della tassa per l'occupazione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9

##### *Caratteristiche tecniche delle fognature interne*

1. I condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
2. Essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati su letto di sabbia o di calcestruzzo magro.
3. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 120 mm e con adeguata pendenza.
4. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni a cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura, limitatamente alle acque nere o miste.
5. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.
6. Le condotte fognarie dovranno essere formate dai seguenti materiali conformi alle norme vigenti per l'uso specifico:
  - acque meteoriche: calcestruzzo, PVC, polietilene;
  - acque nere: grès, PVC, polietilene, ghisa rivestita.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli fino ad un massimo di 45°.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installati pozzetti per l'ispezione, muniti di tappo o sigillo a tenuta, ovunque conveniente per una agevole manutenzione dell'allacciamento.

#### Art. 10

##### *Norme particolari per le utenze non abitative*

1. Per le utenze civili non abitative i cui scarichi confluiscono in una rete interna di altre utenze abitative è obbligatoria l'installazione di un ulteriore pozzetto di ispezione, in tutti i casi in cui l'attività svolta dia luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.
2. Di norma, tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

#### Art. 11

##### *Allacciamento alla pubblica fognatura di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili.*

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, dovranno avere tubazioni distinte separate da tutte le altre, almeno fino ad un pozzetto di controllo, prima di essere allacciati alla pubblica fognatura.



2. Dovranno essere presenti due pozzetti, di cui uno ubicato sul suolo privato e l'altro sul suolo pubblico immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed al campionamento dei reflui e di eventuali sedimenti.

3. L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Comune; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio. In casi particolari e motivati il Comune ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

4. Il Comune ha facoltà di effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

5. Per casi particolari e motivati il Comune ha, altresì, la facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico, con spese a carico dell'utente.

#### Art. 12

##### *Condizioni di ammissibilità*

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino il presente regolamento.

2. Le acque di scarico provenienti dai processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

3. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla normativa vigente.

4. Tali limiti non potranno comunque superare quelli previsti dal presente Regolamento, a seguito dei trattamenti depurativi realizzati a cura delle aziende di provenienza (escludendo la diluizione).

5. Nel caso in cui i volumi scaricati non siano compatibili con la potenzialità del depuratore o della rete stessa, il Comune può prescrivere di scaricare i reflui nelle ore notturne (dalle 23 alle 6) per evitare sovraccarichi, secondo criteri da stabilire.

6. Le acque provenienti dai servizi igienici, mense e abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura.

7. Le acque bianche (meteoriche e di falda) ed assimilabili sono ammesse alla fognatura pubblica nei collettori per acque miste compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche e igienico sanitarie del corpo idrico recipiente.

#### Art. 13

##### *Opere di manutenzione*

1. I manufatti di allacciamento, ubicati in suolo pubblico, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Comune.

2. Gli utenti segnalano al Comune le disfunzioni che dovessero rilevare nel funzionamento di tali manufatti.

3. La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

5. È facoltà del Comune emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale potrà intervenire d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi, maggiorati del 7%.

6. Qualora un privato costruisca su suolo pubblico una condotta per suo uso esclusivo, i relativi adempimenti e responsabilità saranno regolati da apposita convenzione con il Comune. Le relative spese di gestione rimangono in ogni caso a carico del privato.

#### Art. 14

#### *Vasche Imhoff e manufatti simili*

1. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa Imhoff.

2. L'utente è tenuto a far vuotare le vasche Imhoff, da ditte specializzate, almeno ogni 12 mesi. A riprova debbono essere conservate le ricevute o fatture relative, almeno per due anni.

3. Gli utenti possono richiedere il servizio di autoespurgo comunale. Tale servizio avrà la durata minima di anni uno, e si intenderà, salvo esplicita istanza di rinuncia, tacitamente rinnovato per ogni anno fino alla realizzazione della rete fognante nella zona interessata. Nel caso di rinuncia prima della scadenza annuale, l'utente sarà tenuto in ogni caso al pagamento dell'intera annualità.

4. Agli utenti verrà applicata una tariffa di € 0,77 per ogni metro cubo di acqua fornita dal Civico acquedotto. Il relativo importo verrà conteggiato contestualmente alla emissione della bollotta per canoni acquedotto e depurazione. Il servizio potrà essere reso allo stesso utente non più di una volta al mese, o in ogni caso non più di n° 12 volte all'anno.

5. Negli adeguamenti o realizzazione di nuovi impianti dovrà essere previsto apposito by-pass alle vasche e/o manufatti similari, in previsione di una loro futura disattivazione.

6. Qualora la fossa Imhoff dovesse essere installata in prossimità dell'edificio, si dovrà dotare di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca è al servizio. Tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami opportunamente prolungato.

7. La fossa Imhoff deve essere installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distanza di almeno 1 m dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 m da pozzi, condotte o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile.

8. La fossa Imhoff deve essere dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto di fanghi senza provocare



danni alla struttura interna del manufatto.

#### Art. 15

##### *Allacciamento con sollevamento*

1. Qualora i liquami provengano da utenza posta oltre 0.5 m sotto il piano stradale, e ad una quota finale della condotta di allacciamento tale che non sia possibile l'immissione per gravità nel ricevitore, i titolari degli scarichi sono tenuti ad installare impianti meccanici di sollevamento, presentando all'autorità comunale idonea documentazione dalla quale si evinca l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa nonché i dispositivi di emergenza.
2. Sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.
3. In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:
  - La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarato nella domanda d'autorizzazione.
  - La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura.
  - Le acque di scarico devono preferibilmente essere pompate fino ad una vasca posta ad altezza pari a quella del piano stradale, collegata per caduta al collettore.
  - Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature e un sistema di allarme acustico e visivo che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
  - Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.
4. In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.
5. È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, pulizia e misura, in un unico impianto di sollevamento. Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al proprio immobile ed ai terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

#### Art. 16

##### *Smaltimenti straordinari di acque reflue provenienti da insediamenti abitativi*

1. Il Capo Area Tecnica potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, consentire l'uso di sistemi particolari di scarico sul suolo o in corpi idrici superficiali, solo ed esclusivamente se verrà constatata l'impossibilità di scaricare nella rete fognante o nel caso in cui l'U.T.C. ritenga il condotto della pubblica fognatura fronteggiante l'immobile inadatto, dal punto di vista idraulico, a ricevere le acque reflue o parte di esse.
2. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 nel caso di scarichi sul suolo, o nel rispetto dei limiti tabellari imposti dal D.Lgs.152/06 nel caso di recapito in acque superficiali. Decaduti i motivi di eccezionalità il Capo Area Tecnica imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

## Art. 17

### *Autorizzazioni allo scarico provvisorie per cantieri di lavoro*

1. Al fine di evitare l'inquinamento, anche temporaneo, del suolo e/o dei corpi idrici superficiali, il Capo Area Tecnica potrà consentire lo sversamento in pubblica fognatura, laddove presente, dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro. Laddove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una **relazione tecnica** che documenti la qualità e la quantità (giornaliera) dello scarico.
3. L'immissione provvisoria sarà soggetta al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale proporzionalmente alla qualità e alla quantità del refluo nonché alla durata temporale dello scarico.

## Art. 18

### *Servitù fognaria*

1. Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di effettuare lo scarico delle acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, la istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del codice civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione del refluo nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano ritenute idonee allo scopo dall'U.T.C. In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere sottoposti all'esame dell'U.T.C. e approvati dal Capo Area Tecnica.
2. Nel caso di insediamenti produttivi o produttivi assimilabili a civili, il proprietario richiedente la servitù dovrà dotarsi, a monte della confluenza dei reflui, di idoneo pozzetto di ispezione.

## Art. 19

### *Impianti di pretrattamento*

1. Il Capo Area Tecnica, laddove lo ritenesse necessario, potrà imporre, con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.
2. Gli impianti di pretrattamento hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:
  - a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
  - b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
  - c) garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
  - d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
  - e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accertabile dal punto di vista ambientale.



3. Di tali impianti resta esclusivo responsabile l'utente che ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, allo smaltimento di ogni residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

5. Detti impianti devono risultare conformi al progetto, allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica l'utente è tenuto a fornire preventiva documentazione all'Ente competente. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata ad avvenuto collaudo funzionale, che dovrà essere effettuato con tempi stabiliti dall'Amministrazione. Il Comune ha facoltà di accedere all'area dell'impianto e all'impianto stesso al fine di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.

#### Art. 20

##### *Obbligo di installazione del contatore*

1. Tutti gli utenti della pubblica fognatura che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed alla verifica del buon funzionamento di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dall'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione.

2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti, a seguito di verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. L'ente gestore procede all'applicazione del sigillo di controllo. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

3. L'ente gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

4. La manutenzione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'ente gestore guasti o blocchi.

5. Il Capo Area Tecnica potrà prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

#### Art. 21

##### *Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche*

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

2. Gli scarichi provenienti da locali adibiti a pubblici garage, autolavaggi, autofficine, impianti di distribuzione del carburante ed in generale da quei locali che, per la natura delle operazioni svolte, si possano verificare situazioni di rischio di inquinamento delle acque meteoriche, dovranno avere pavimentazione impermeabile con idonea pendenza verso fosse di raccolta, munite di dispositivi separatori per oli, grassi e idrocarburi ed altre apparecchiature od impianti idonei a separare le sostanze inquinanti.

Titolo III  
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO  
E RELATIVA DISCIPLINA

Art. 22

*Necessità dell'autorizzazione*

1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.Lgs. 152/06, nonché degli artt. 38, 39 e 40 della L.R. 27/86.
2. Per l'autorizzazione degli scarichi, valgono i seguenti principi:
  - ⇒ Gli scarichi di acque reflue domestiche, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, contestualmente all'autorizzazione all'allaccio in fognatura, sono sempre ammessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento;
  - ⇒ Per gli scarichi di acque reflue industriali, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.
  - ⇒ Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, va richiesta l'autorizzazione allo scarico, secondo quanto specificato negli articoli successivi.
3. L'autorizzazione è rilasciata al proprietario dello scarico dall'autorità competente al controllo. L'autorità competente al rilascio ed al controllo delle autorizzazioni allo scarico è quella individuata dalla L. R. 27/86, secondo quanto normato dall'art. 40 della stessa.
4. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito nell'ambito della disciplina del D.Lgs. 152/06.
5. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Comune, una nuova autorizzazione allo scarico, fatta salva la disciplina relativa alla concessione edilizia per quanto attiene alle opere ad essa soggette. La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.
6. I titolari di scarichi che, nell'apportare modifiche all'insediamento non abbia variato la qualità né la quantità del volume precedentemente denunciato, devono presentare comunicazione (vedi allegati al presente regolamento). Sarà consentita tale procedura semplificata anche in caso che sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna, allegando ovviamente in tali casi elaborati grafici di aggiornamento.

Art. 23

*Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi esistenti*

1. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti abitativi che, all'entrata in vigore del presente regolamento sono già in possesso di concessione edilizia, e recapitano in pubblica fognatura, si intendono tacitamente autorizzati purché rispettino quanto previsto dal presente regolamento. L'U.T.C. si riserva di accertare l'efficienza dell'allacciamento e di richiedere specifica documentazione.



#### Art. 24

##### *Autorizzazione allo scarico di insediamenti abitativi nuovi*

1. I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti abitativi nuovi sono tenuti a richiedere l'autorizzazione allo scarico prima di attivare gli scarichi medesimi. La richiesta deve essere presentata all'autorità comunale contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. L'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allaccio nella pubblica fognatura.

#### Art. 25

##### *Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, esistenti*

1. S'intendono come esistenti gli scarichi d'acque reflue di insediamenti produttivi, o produttivi assimilabili ai civili, che alla data del 13/06/1999 sono in esercizio e già autorizzati.
2. I titolari degli scarichi esistenti procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla normativa vigente, allo scadere delle autorizzazioni e comunque entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento.
3. Nelle more del rinnovo delle autorizzazioni gli stessi sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal presente Regolamento.
4. I titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono già allacciati alla pubblica fognatura ma che non possiedano precedente formale autorizzazione allo scarico, devono entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento richiedere l'autorizzazione allo scarico nei modi previsti dallo stesso.
5. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole della documentazione o della visita di verifica.
6. Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
7. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

#### Art. 26

##### *Autorizzazione allo scarico di insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, nuovi*

1. La disciplina degli scarichi impone l'obbligo dell'autorizzazione prima della loro attivazione. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi, ivi compresi i Consorzi ASI ed i Consorzi misti, va quindi richiesta per:

- i nuovi scarichi;
- gli stabilimenti che hanno cambiato ubicazione e/o ragione sociale;
- gli stabilimenti che hanno subito ampliamenti o modifiche tali da variare sostanzialmente le caratteristiche dello scarico;

2. Nel caso in cui ci sia stata variazione del titolare dell'autorizzazione (persona fisica) è obbligatorio avanzare istanza all'autorità competente di cui all'art. 40 della L.R. 27/86, la quale provvederà all'adeguamento della autorizzazione.

3. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di esito favorevole della documentazione o della visita di verifica.
4. Le suddette autorizzazioni hanno validità quadriennale e sono soggette a rinnovo.
5. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/06. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
6. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 125 del D.Lgs. 152/06 (tab. 5 dell'all. 5), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

#### Art. 27

##### ***Oneri di istruttoria***

1. Gli oneri derivanti dall'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domanda da parte dell'U.T.C., secondo quanto previsto dal presente regolamento, sono a carico del richiedente.
2. Il Capo Area Tecnica determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda e provvede, completata l'istruttoria, alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

#### Art. 28

##### ***Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione allo scarico***

1. Alle richieste di autorizzazione allo scarico, dovrà essere allegata, in duplice copia, la documentazione come da allegati al presente regolamento.

#### Art. 29

##### ***Diniego dell'autorizzazione per insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili***

1. L'autorizzazione allo scarico potrà essere negata:
  - per quantitativi di acque bianche e/o nere incompatibili con la portata del collettore pubblico e/o con la potenzialità depurativa dell'impianto di trattamento degli scarichi;
  - per acque reflue non conformi ai limiti di accettabilità fissati dal presente regolamento;
  - per realizzazioni di opere non conformi ai progetti approvati o/o alle prescrizioni date.

#### Art. 30

##### ***Revoca dell'autorizzazione allo scarico***

1. L'autorità competente può, in ogni momento revocare l'autorizzazione allo scarico, qualora si riscontrassero superamenti dei limiti di accettabilità previsti dal presente regolamento e riportati nell'autorizzazione allo scarico, per la inosservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, per la inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, oppure per accertate violazioni del presente regolamento.



Art. 31

**Autorizzazione allo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale**

1. Ogni nuovo scarico sul suolo, sugli strati superficiali del suolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato. La stessa norma si applica alle modifiche ed agli adeguamenti di scarichi esistenti.
2. È fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee.
3. Ogni scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei responsabili.
4. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

Art. 32

**Scarichi sul suolo - Utenze civili - Fabbricati esistenti**

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli insediamenti abitativi con recapito sul suolo, negli strati superficiali del suolo o in corpo idrico superficiale, sono tenuti a presentare una relazione sullo stato di fatto delle opere di scarico dalla quale sia possibile rilevare se le stesse siano conformi o meno al regolamento medesimo.
2. In caso di difformità dal presente regolamento, questa verrà notificata all'interessato che dovrà provvedere all'adeguamento nei termini previsti.

Art. 33

**Scarichi sul suolo - Insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili**

1. Il Comune stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli insediamenti non abitativi privi di precedente autorizzazione allo scarico sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo scarico con allegata una dettagliata relazione, corredata di elaborati grafici, sullo stato di fatto delle opere di scarico.
2. Compete alla Provincia ogni adempimento in relazione agli scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune a seguito di verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa del P.R.T.A.
3. Trascorsi i termini previsti dal comma 1, il Comune può provvedere d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento delle opere.
4. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione, aumentate del 20% per spese generali e oneri di notifica o riscossione.

Art. 34

**Scarichi sul suolo - Dispersione mediante sub-irrigazione**

1. La sub-irrigazione consiste nell'immissione delle acque nere chiarificate sul terreno e rappresenta il trattamento secondario effettivo per un liquame uscente dal trattamento primario con fossa Imhoff.

2. Sono ammessi tre sistemi e precisamente:

- a dispersione sul terreno per sub-irrigazione;
- a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti;
- a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata;

3. Nel sistema a dispersione sul terreno per sub-irrigazione, le acque nere - poiché le acque meteoriche debbono sempre avere condotta separata - provengono dall'utenza in un pozzetto di raccolta. Le acque entrano, sempre tramite condotta a tenuta, nella fossa Imhoff, dove avviene il trattamento primario. Le acque chiarificate, mediante condotta sempre a tenuta, pervengono ad un altro pozzetto ove è possibile effettuare campionamenti delle acque chiarificate, per eventuali analisi. Da tale pozzetto le acque raggiungono la condotta disperdente che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-la trincea di posa delle condotte, per evitare impaludamenti superficiali, deve essere profonda mediamente cm. 70, larga alla base circa 50 cm, con pareti inclinate secondo la consistenza del terreno;

-la condotta disperdente deve essere costituita da tubi prevalentemente in PVC o cemento, di diametro variabile da 10-15 cm e lunghezza 30-50 cm, distanziati l'uno dall'altro 1-2 cm, per consentire all'acqua chiarificata di filtrare nel terreno; la pendenza della condotta non deve superare lo 0,5%; sopra i tubi disperdenti ed in particolare ove questi vengono distaccati, occorre porre in opera coppi o lastre di cemento allo scopo di impedire che il terreno sovrastante penetri all'interno delle tubature ostruendole;

-la parte inferiore dello scavo verrà riempita di pietrisco 3-6 cm per un'altezza di circa un metro, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Sopra il piano del pietrisco deve essere posta adeguato geotessile per evitare che il sovrastante terreno vada a chiudere i vuoti del pietrisco; il cavo verrà colmato con il terreno di risulta dello scavo;

-la lunghezza della tubatura disperdente è in relazione agli abitanti ed alla natura del terreno come risulta dalla seguente tabella:

SCARICHI SUL SUOLO
Dispersione mediante sub-irrigazione
PARAMETRI INDICATIVI
LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE - TIPO DI TERRENO
1. Sabbia sottile, materiale leggero o di riporto: m 2,00 per abitante
2. Sabbia grossa o pietrisco: m 3,00 per abitante
3. Sabbia sottile con argille: m 5,00 per abitante
4. Argilla con un po' di sabbia: m 10,00 per abitante
5. Argilla compatta non adatta
1 abitante (0,2 mc/gg)

-per calcolare la lunghezza della condotta disperdente, anziché procedere ad indagine geologica sulla natura del terreno, si può effettuare una "prova di percolazione", che consiste nel praticare uno scavo della profondità pari a ml 1,50, largo non più di 30 cm e riempire tale cavo, per un'altezza di cm 20, con acqua misurando il tempo (T) occorrente per abbassare il livello di cm 2,5.



Sulla base di una dotazione di 200 litri giorno/abitante, la lunghezza della condotta disperdente può così determinarsi:

(minuti occorrenti per calo di cm 2,5) = (metri per abitante)
2 minuti = 2,5
5 minuti = 3
10 minuti = 5
30 minuti = 10
50 minuti = 13
oltre 60 minuti = terreno non adatto

- tutto il sistema di sub-irrigazione deve essere posto ad una distanza non minore di 30 metri da utilizzazioni idriche e da altre sub-irrigazioni;
- le condotte disperdenti non debbono essere costruite in aree pavimentate o altre analoghe sistemazioni, che possono ostacolare il passaggio di aria sul terreno.
- l'impianto non richiede eccessiva manutenzione, si dovrà controllare periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno.

Nel sistema a dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti, il sistema è analogo al precedente fino all'uscita dell'acqua chiarificata dalla fossa IMHOFF da cui le acque, anziché disperse nel terreno con tubatura, subiscono il trattamento secondario tramite pozzo assorbente. Anche in questo sistema, usato quando si ha scarsa disponibilità di terreno, le condotte debbono essere separate per acque nere e meteoriche.

- il manufatto è di forma cilindrica, con diametro interno di almeno un metro. Costruito in muratura di mattoni, calcestruzzo, pietrame o prefabbricato in c.a., privo di platea;
- nelle pareti debbono essere praticate feritoie per consentire l'uscita della acque chiarificate: sul fondo, al posto della platea, occorre posare uno strato di pietrisco alto cm 50. Anche tutt'intorno al pozzo dovrà essere sistemato, per l'altezza totale delle feritoie, un vespaio di pietrisco 6-8 cm. dello spessore di cm 50; sopra tale strato di pietrisco deve essere steso adeguato geotessile per evitare che la terra sovrastante penetri nel vespaio chiudendo gli interstizi;
- sulla copertura del pozzo, realizzata in calcestruzzo, deve essere costruito un pozzetto alto circa 70 cm. con chiusino a livello del piano di campagna;
- debbono essere inoltre posti in opera dei tubi di aerazione idonei, penetranti almeno un metro dentro il vespaio creato attorno al pozzo;
- il pozzo deve essere proporzionato in funzione della natura del terreno, come dimostrato dalla seguente tabella indicativa:

TIPO DI TERRENO SVILUPPO PARETE PERIMETRALE POZZO
1. Sabbia grossa o pietrisco = mq 1,00 per abitante
2. Sabbia fina = mq 1,50 per abitante
3. Argilla sabbiosa o riporto = mq 2,50 per abitante
4. Argilla con molta sabbia o pietrisco = mq 4,00 per abitante
5. Argilla con poca sabbia o pietrisco = mq 8,00 per abitante
6. Argilla compatta - non adatta

- la capacità utile del pozzo non deve essere mai inferiore a quella della fossa Imhoff che precede il pozzo.

- i pozzi assorbenti debbono essere ubicati lontano da aree pavimentate ed altre sistemazioni tendenti ad ostacolare il passaggio dell'aria nel terreno;
- debbono essere a distanza di almeno 50 metri da qualsiasi condotta od altra opera destinata al servizio di approvvigionamento idrico a scopo potabile.
- tale tipo d'impianto non richiede particolari manutenzioni. Dovrà essere controllato periodicamente che non vi sia accumulo di fanghiglia nel pozzo o intasamento del pietrisco. Allo scopo di ottenere i migliori risultati, sono consigliati due pozzi, con funzionamento alterno di 6 mesi. In tal caso la distanza da osservare tra gli assi dei pozzi deve essere non inferiore a quattro volte il diametro del pozzo più grande.

4. Anche il sistema a percolazione mediante sub-irrigazione drenata, che viene usato in presenza di terreni impermeabili, è uguale agli altri due precedenti fino alla uscita delle acque chiarificate dalla fossa Imhoff. Le acque subiscono poi il trattamento secondario per assorbimento nel terreno tramite condotta superiore disperdente e recapito in fossi mediante condotta inferiore drenante. Per eseguire l'impianto occorre:

- praticare una trincea profonda mediamente m 1,60, larga alla base almeno 60 cm, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno. Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di circa 15 cm. Sopra tale strato si posa la condotta drenante, circondata da pietrisco grosso, pezzatura 68 cm per un'altezza di cm 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di 3 - 6 cm per uno spessore di cm 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6 - 8 cm per un'altezza di cm 50, in mezzo al quale viene posata la condotta disperdente. Il rimanente cavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo;
- sopra l'ultimo strato di pietrisco, va posto in opera un adeguato strato di geotessile per impedire che la terra sovrastante vada ad intasare gli interstizi del pietrisco stesso;
- le condotte drenante e disperdente, sono costituite da elementi tubolari idonei di diametro 10 -12 cm con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 - 2 cm, coperte superiormente da coppi o lastre di calcestruzzo. La pendenza massima delle condotte stesse non deve superare lo 0,5%;
- vanno posti in opera tubi in cemento "acrotori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa m 1,20, da cm 10 - 12 di diametro, a sinistra ed a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa 3 ml;
- la condotta drenante deve recapitare in rivoli, alvei od impluvi, previo adeguato ancoraggio alle estremità;
- la condotta disperdente deve essere tappata almeno 5 ml prima dello sbocco della condotta drenante;
- lo sviluppo della condotta disperdente deve essere almeno di ml 3 per abitante. La condotta drenante deve essere ml 5 più lunga della condotta disperdente;
- lo sviluppo può essere ottenuto anche con condotte parallele. In tal caso debbono essere distinti l'una dall'altra almeno 2 ml.
- le condotte disperdenti e drenanti debbono essere ubicate lontane da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che possono ostacolare il passaggio dell'aria attraverso il terreno ed a distanza di almeno 30 ml da qualunque condotta ed altra attrezzatura destinata all'approvvigionamento idropotabile.
- Occorre controllare che le acque chiarificate effluiscano dallo sbocco.



Titolo IV  
LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI

Art. 35

***Scarichi di insediamenti civili abitativi***

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza che sia necessario alcun pretrattamento.

Art. 36

***Scarichi di insediamenti produttivi assimilabili a civili***

1. Sono assimilabili a civili, e quindi accettati in pubblica fognatura senza alcun trattamento, gli scarichi di insediamenti produttivi quali possono essere quelli derivanti da edifici adibiti ad attività scolastica, alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa nonché attività commerciali i cui scarichi derivano esclusivamente da servizi igienici, cucine o mense, che rientrano nei limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86 e ne abbiano portate compatibili.

2. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

Art. 37

***Scarichi di insediamenti adibiti ad attività sanitaria***

1. Il Capo Area Tecnica potrà imporre trattamenti di disinfezione per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitarie siano essi assimilabili a civili o no, prima della loro immissione in pubblica fognatura.

Art. 38

***Scarichi di insediamenti produttivi***

1. I reflui provenienti da insediamenti produttivi possono essere immessi in pubblica fognatura solo se sono conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e sue modifiche ed integrazioni.

2. Il Capo Area Tecnica potrà imporre agli insediamenti produttivi con provvedimento motivato, l'installazione di adeguati sistemi di pretrattamento degli scarichi prima della loro immissione nella pubblica fognatura.

3. Gli impianti di pretrattamento degli scarichi adottati ed eventualmente imposti agli insediamenti produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti.

4. Ogni disattivazione o fermo, anche accidentale, dovrà essere immediatamente comunicata all'UTC competente sul servizio di fognatura e depurazione. La disattivazione per lavori di manutenzione dovrà essere preventivamente concordata nei tempi e nei modi con l'UTC competente.

Art. 39

***Divieto di diluizione degli scarichi parziali e terminati***

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. È in ogni caso vietato diluire gli scarichi parziali con acque di lavaggio, di raffreddamento o con acque prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

*Scarichi vietati*

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità, è vietato ai sensi del D.Lgs. 152/06, immettere in pubblica fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette nonché gli altri insediamenti allacciati. In particolare è vietata l'immissione di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
- j) reflui aventi temperature superiori a 35°C

2. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

3. L'Amministrazione comunale provvederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico nei confronti degli utenti che violassero il disposto del presente articolo. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni saranno a carico del contravventore.

4. È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati, salvo quanto disposto al titolo V del presente regolamento.



#### Art. 41

##### *Scarichi contenenti sostanze di cui alla tab. 5 All. 5 al D.Lgs. 152/06*

1. Le utenze i cui scarichi contengano una o più sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, devono fare specifica istanza di autorizzazione allo scarico.
2. L'istanza di autorizzazione allo scarico di cui al comma precedente dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista negli allegati del presente regolamento, da una relazione tecnica dalla quale si evince:
  - a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per un numero massimo di ore lavorative giornaliere e per numero massimo di giorni lavorativi;
  - b) il fabbisogno orario di acque nello specifico processo produttivo;
  - c) l'eventuale sistema di misurazione del flusso;
  - d) i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico dei reflui per ridurre l'inquinamento;
  - e) i sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto delle norme di emissione.
3. Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti contenenti sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06, dovrà essere presentata istanza al Comune, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nel caso in cui siano superati i valori limite previsti, dovrà essere trasmesso contestualmente alla domanda di autorizzazione allo scarico, un progetto di adeguamento che definisca le modificazioni che l'utente intenda realizzare nei processi produttivi e negli impianti di abbattimento degli inquinanti ed il tempo necessario per ricondurre lo scarico entro i valori limite.
5. L'autorità competente al rilascio ordina la sospensione dello scarico se non sono rispettati i tempi e i modi di adeguamento ai valori limite indicati nell'autorizzazione, ovvero nel progetto predisposto dal titolare dello scarico, e constatata l'esecuzione, revoca la sospensione ovvero in difetto di adeguamento, vieta lo scarico.

#### Art. 42

##### *Accertamenti e controlli*

1. Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Comune, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
2. I dipendenti, o incaricati del Comune preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dal Comune medesimo ed il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Tale personale provvede al controllo degli insediamenti di tipo residenziale e di servizi nonché degli edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per accertare il possesso dell'autorizzazione allo scarico e per la eventuale verifica qualitativa e quantitativa degli scarichi.

4. Gli addetti al controllo del Comune, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

5. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a stabilire la rispondenza tra le caratteristiche del liquame accertate in tali controlli e quanto dichiarato dal titolare dello scarico. Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato. L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti.

6. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

7. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, si intende attribuita all'impresa titolare dell'insediamento produttivo ed il suo legale rappresentante assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

8. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative o quantitative delle caratteristiche dello scarico.

9. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico deve richiedere una nuova autorizzazione.

10. Il Comune ha sempre facoltà di richiedere all'ARPA, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.



Titolo V  
CONFERIMENTO DI LIQUAMI MEDIANTE MEZZI MOBILI

Art. 43

*Conferimenti ammessi*

1. L'allontanamento mediante mezzi mobili di liquami provenienti da insediamenti isolati può essere ammesso purché vengano rispettate le norme del presente regolamento e ferme restando le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06 nonché al titolo IV della L.R. 27/86, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con le stesse modalità può essere ammesso l'allontanamento dei reflui provenienti da insediamenti produttivi, purché rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura.

Art. 44

*Luogo destinato al ricevimento dello scarico*

1. Lo scarico dei liquami di cui al precedente articolo potrà essere effettuato direttamente all'impianto di depurazione centralizzato, oppure in tombini appositamente predisposti ed indicati dal Comune, con autorizzazione del Capo Area Tecnica, fermo restando quanto disposto al comma 5 del presente articolo.
2. Tali tombini dovranno essere dotati di lucchetto e tubo di accompagnamento.
3. Il Comune, al fine di garantire il massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie, stabilirà le fasce orarie più adatte ad effettuare lo scarico.
4. Lo scarico dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dal Comune o dall'ente gestore che potrà, ove lo ritenesse necessario, effettuare indagini analitiche finalizzate alla verifica della qualità del refluo trasportato.
5. I liquami provenienti da insediamenti produttivi, potranno essere conferiti ad impianti di depurazione, solo dopo il parere favorevole dell'ente gestore del servizio di depurazione e previa verifica analitica del rispetto dei limiti imposti dalla tabella 3 del D.Lgs. 152/06. Il conferimento potrà in ogni caso avvenire soltanto dopo le necessarie comunicazioni e/o autorizzazioni, così come previsto dall'art. 110, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/06.

Art. 45

*Cautele per le operazioni di carico, scarico e trasporto*

1. Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare sono tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del liquame.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale, igienico-sanitaria e ambientale, nonché il Capo Area Tecnica competente per territorio.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere le spese relative alle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 46

**Autorizzazioni**

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'autorizzazione al conferimento di rifiuti liquidi provenienti da insediamenti abitativi e da insediamenti produttivi e produttivi assimilabili a civili, mediante autobotte o autoespurgo, è rilasciata ai trasportatori annualmente dal Comune, previo accertamento della provenienza e delle caratteristiche quali-quantitative del liquame stesso.
2. Il Capo Area Tecnica o il gestore del depuratore comunale, ha la facoltà di far sottoporre, in qualsiasi momento, il liquame autotrasportato ad accertamenti chimico-fisici e batteriologici al fine di verificare se il liquame corrisponde a quello per cui si è rilasciata l'autorizzazione. Se tale corrispondenza non sussistesse il Capo Area Tecnica o il personale a tal uopo autorizzato ha la facoltà di far sospendere le operazioni di scarico.

Art. 47

**Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane**

1. Il conferimento di rifiuti liquidi direttamente agli impianti di depurazione a mezzo autobotti è ammesso nel rispetto della normativa prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06. Il Comune o l'eventuale gestore incaricato è in ogni caso, previa comunicazione all'autorità competente, autorizzato ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 152/06, ad accettare negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, e purché provenienti dal medesimo ambito ottimale:
  - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
  - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche;
  - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.
2. E' possibile altresì smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto, rifiuti liquidi limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, ma solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente.
3. Il Comune o l'eventuale gestore dell'impianto di trattamento di rifiuti, costituiti da acque reflue, è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 - parte quarta.



Titolo VI  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 48

*Canone*

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto a norma dell'art. 155 e seguenti del D.Lgs 152/06, agli enti gestori del servizio di fognatura e depurazione, il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono eventualmente ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

2. La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione. La prima parte determinata in rapporto alla quantità di acqua effettivamente scaricata, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti, la seconda determinata in rapporto alla quantità delle acque scaricate.

3. La tariffa relativa al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

4. Sono parimenti tenuti al pagamento della tariffa anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico altrui nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

Art. 49

*Applicazione delle tariffe*

1. Le tariffe si applicano al volume dell'acqua scaricata, determinato in misura pari al 100% dell'acqua prelevata.

2. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume di acqua prelevato, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta. Gli stessi, per la determinazione della quantità di acqua prelevata hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di misura. Tale strumento deve essere ubicato in luogo accessibile per la lettura ed il controllo.

3. Nell'applicazione della tariffa, il Comune provvede con apposita delibera a fissare gli sgravi tributari per gli utenti che ricorrono a sistemi di depurazione di riconosciuta maggior efficacia rispetto alle prescrizioni di legge.

Art. 50

*Canone dovuto per le acque provenienti da insediamenti produttivi o civili*

1. Per i servizi di fognatura e depurazione, relativamente a scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili, è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità ed alla qualità dell'acqua scaricata.

## CANONE FOGNATURA

a) Insediamenti civili e produttivi ..... € 0,13 al mc.;

## CANONE DEPURAZIONE

a) Insediamenti civili e produttivi ..... € 0,34 al mc.;

Per la determinazione della quota tariffaria, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%).

2. Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce questo servizio.

3. Per gli anni successivi le tariffe di fognatura e depurazione vigenti saranno variate con determinate sindacali.

### Art. 51

#### *Canone dovuto per il conferimento di rifiuti liquidi mediante mezzi mobili provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili*

1. Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente ai rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili conferiti mediante mezzi mobili, è dovuto dal produttore del rifiuto un canone di fognatura e depurazione riferito al volume di acqua fornita.

2. Per il servizio di fognatura e depurazione, relativamente ai rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi e/o produttivi assimilabili a civili conferiti mediante mezzi mobili, è dovuto dal trasportatore del rifiuto un canone di fognatura e depurazione riferito alla quantità dei liquami conferiti.

### Art. 52

#### *Spese per le istruttorie*

Certificazione di allaccio alla rete fognaria	€ 50,00
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue domestiche	€ 75,00
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue industriali	€ 250,00
Nuove autorizzazioni relative a scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti classificati come " assimilabili ai civili "	€ 75,00
Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di reflui industriali	€ 100,00

I superiori importi potranno essere variati annualmente con determina dirigenziale sulla



base della variazione degli indici ISTAT del costo della vita.

Art. 53

*Spese Consumo idrico attribuito agli utenti non allacciati all'acquedotto pubblico e privi di misuratore di portata sulla fonte di approvvigionamento idrico*

Abitazione	70/mc anno per componente nucleo familiare
Albergo senza ristorante	185 lt/ giorno per posto letto
Albergo con ristorante	225 lt/giorno per posto letto
Ristorante	25 lt/giorno per mq. di superficie
Bar	35 lt/giorno per mq. di superficie
Impianti sportivi, scuole, centri commerciali	3.000 lt/giorno
Lavanderie artigianali	1.150 lt/ giorno per macchina
Autolavaggio	4.000 lt/ giorno
Panifici, laboratori di pasticceria, carrozzerie e officine	75 lt / giorno per dipendente
Uffici pubblici e privati	50 lt/giorno per persona
Attività artigianali, studi fotografici, piccole industrie ed attività commerciali con reflui provenienti unicamente dai servizi igienici	50 lt/giorno per addetto
Distributori carburanti, macelli, mattatoi	70 lt/giorno per addetto
Industrie, case di cura, supermercati, grande distribuzione	Obbligo del contatore sulla fonte di approvvigionamento

Titolo VII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 55

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione delle superiori autorità a norma di legge e previa affissione per 15 giorni all'albo pretorio.

Art. 56

**Sanzioni amministrative**

Ai sensi dell'art. 133 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da scimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a scimila euro.



6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a trentamila euro chiunque:

a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiafiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;

b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

#### Art. 57

#### *Sanzioni penali*

Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

1. Chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.



6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

#### Art. 58

#### *Abrogazione di precedenti disposizioni*

1. L'entrata in vigore del regolamento sostituisce la normativa locale vigente in



contrasto con quanto stabilito dal Regolamento.

2. Per quanto non espressamente specificato, sono valide le normative statali e regionali in vigore.

#### Art. 59

##### **Norme transitorie**

1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento, il Comune, su specifica richiesta dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle disposizioni del regolamento stesso.

2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono comunque in caso di ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati; esse tuttavia possono essere rinnovate, anche per periodi successivi sempre previa richiesta degli interessati.

3. Al fine di evitare l'inquinamento dei corpi idrici, fino a che non verrà realizzata la completa rete fognaria recapitante al depuratore, il comune può imporre la posa in opera di idonei sistemi di depurazione o chiarificazione degli scarichi.

#### Art. 60

##### **Pubblicità**

1. Copia del presente regolamento verrà depositata presso l'Ufficio tecnico comunale per la consultazione da parte dei cittadini che ne facciano richiesta.

2. Ogni cittadino può richiedere copia del presente regolamento all'Ufficio tecnico comunale previo pagamento della relativa spesa.

**Tabella 3 – All.5 D.Lgs. 152/06**  
**Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.**

Numero parametro	SOSTANZE	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura (*)
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/l.	≤ 80	≤ 200
7	BOD5 (come O <sub>2</sub> ) (2)	mg/L	≤ 40	≤ 250
8	COD (come O <sub>2</sub> ) (2)	mg/L	≤ 160	≤ 500
9	Alluminio	mg/l.	≤ 1	≤ 2,0
10	Arsenico	mg/l.	≤ 0,5	≤ 0,5
11	Bario	mg/L	≤ 20	-
12	Boro	mg/l.	≤ 2	≤ 4
13	Cadmio	mg/l.	≤ 0,02	≤ 0,02
14	Cromo totale	mg/L	≤ 2	≤ 4
15	Cromo VI	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,20
16	Ferro	mg/l.	≤ 2	≤ 4
17	Manganese	mg/L	≤ 2	≤ 4
18	Mercurio	mg/l.	≤ 0,005	≤ 0,005
19	Nichel	mg/L	≤ 2	≤ 4
20	Piombo	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
21	Rame	mg/L	≤ 0,1	≤ 0,4
22	Selenio	mg/l.	≤ 0,03	≤ 0,03
23	Stagno	mg/l.	≤ 10	
24	Zinco	mg/l.	≤ 0,5	≤ 1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤ 0,5	≤ 1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	≤ 0,2	≤ 0,3
27	Solfuri (come S)	mg/l.	≤ 1	≤ 2
28	Solfiti (come SO <sub>2</sub> )	mg/l.	≤ 1	≤ 2
29	Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	≤ 1000	≤ 1000
	(3)			
30	Cloruri (5)	mg/l.	≤ 1200	≤ 1200
31	Fluoruri	mg/L	≤ 6	≤ 12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	≤ 10	≤ 10



33	Azoto ammoniacale (come $\text{NH}_4$ ) (2)	mg/L	$\leq 15$	$\leq 30$
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	$\leq 0,6$	$\leq 0,6$
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	$\leq 20$	$\leq 30$
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/L	$\leq 20$	$\leq 40$
37	Idrocarburi totali	mg/L	$\leq 5$	$\leq 10$
38	Fenoli	mg/L	$\leq 0,5$	$\leq 1$
39	Aldeidi	mg/L	$\leq 1$	$\leq 2$
40	Solventi organici aromatici	mg/L	$\leq 0,2$	$\leq 0,4$
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	$\leq 0,1$	$\leq 0,2$
42	Tensioattivi totali	mg/l	$\leq 2$	$\leq 4$
43	Pesticidi fosforati	mg/L	$\leq 0,10$	$\leq 0,10$
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati) (5)	mg/L	$\leq 0,05$	$\leq 0,05$
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$
46	- dieldrin	mg/L	$\leq 0,01$	$\leq 0,01$
47	- endrin	mg/L	$\leq 0,002$	$\leq 0,002$
48	- isodrin	mg/l	$\leq 0,002$	$\leq 0,002$
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	$\leq 1$	$\leq 2$
50	<i>Escherichia coli</i> (6)	UFC/100mL	Non	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(\*) I limiti per lo scarico in rete fognaria indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall'ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

1. Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

3. Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

4. Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

5. Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametri 44, 45, 46, 47 e 48.

6. All'atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.

7. Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Scenedesmus capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti tecnici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.



**Tabella 4 – All.5 D.Lgs. 152/06**

**Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo**

	unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH	6 - 8
2	SAR	10
3	Materiali grossolani	- assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/l 25
5	BOD5	mg O <sub>2</sub> /L 20
6	COD	mg O <sub>2</sub> /L 100
7	Azoto totale	mg N/L 15
8	Azoto ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /L 3
9	Fosforo totale	mg P/L 2
10	Tensioattivi totali	mg/l 0,5
11	Alluminio	mg/l 1
12	Berillio	mg/L 0,1
13	Arsenico	mg/L 0,05
14	Bario	mg/l 10
15	Boro	mg/l 0,5
16	Cromo totale	mg/l 1
17	Cromo VI	mg/L 0,05
18	Ferro	mg/L 2
19	Manganese	mg/l 0,2
20	Nichel	mg/L 0,2
21	Piombo	mg/L 0,1
22	Rame	mg/L 0,1
23	Selenio	mg/L 0,002
24	Stagno	mg/L 3
25	Vanadio	mg/L 0,1
26	Zinco	mg/L 0,5
27	Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/L 0,5
28	Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /L 0,5
28	Solfati	mg SO <sub>4</sub> /L 500
30	Cloro attivo	mg/L 0,2

31	Cloruri	mg Cl/L	100
32	Fluoruri	mg F/L	1
33	Fenoli totali (1)	mg/L	0,1
33	Aldeidi totali	mg/L	0,5
35	Composti organici aromatici totali (2)	mg/L	0,01
36	Composti organici azotati totali (1)	mg/L	0,01
37	Pesticidi fosforati	mg/L	0,01
38	Saggio di tossicità su <i>Daphnia magna</i> (vedi nota 8 di tabella 3)	LC 50 <sup>24h</sup>	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale
39	<i>Escherichia coli</i> -	UFC/100 mL	

1. Il limite è valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.

2. Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.



Tabella 5 – All.5 D.Lgs. 152/06

Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni(1), o da parte del gestore della fognatura(2), limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
5	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organici azotati (4)
15	Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m<sup>3</sup>, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.

(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

Tabella 8 - L.R. 27/86

Limiti per l'assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi a quelli di insediamenti civili.

		unità di misura	(il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		5,5 - 9,5
4	Solidi sospesi totali	mg/l.	400
5	BOD <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l.	300
6	COD	mg O <sub>2</sub> /l.	600
7	Azoto ammoniacale	mg NH <sub>4</sub> /l.	30
8	Azoto totale	mg N/l.	50
9	Fosforo totale	mg P/l.	15
10	Boro	mg/l.	3
11	Tensioattivi totali	mg/l.	10
12	Grassi e oli vegetali ed animali	mg/l.	100